



Deliberazione n. 98 /2016/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nella Camera di consiglio dell'adunanza generale del 17 maggio 2016 ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, e -in particolare- l'art. 49 quinquies, comma 1, lett. a);

visto l'art. 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013;

visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

visto l'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;



vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vita con la nota prot. n. 2954 del 19 aprile 2016 (acquisita il 19 aprile 2016 al prot. CdC n. 4388);

vista l'ordinanza n. 90/2016/CONTR. del 3 maggio 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;


Premesso che:

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Vita ha chiesto:

- 1)- come debba calcolarsi "lo squilibrio finanziario sulle spese di personale" in base al quale è determinata la quota del fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;
- 2)- come debba essere computato l'aggregato "spese di personale" al fine della corretta quantificazione dello squilibrio su cui va rapportata la quota del fondo sopra menzionato;
- 3)- se debbano essere detratte dall'aggregato "spese di personale" -ai fini della normativa in questione- le economie derivanti da riduzioni facoltative sulle medesime spese (es. salario accessorio);
- 4)- se le riduzioni di spesa del personale che non generano capacità assunzionale e, quindi, non sono nella libera disponibilità dell'Ente (es. riduzioni di spesa di personale eccedentario ex art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001) incidano sulla misura dello squilibrio di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2014;
- 5)- se, alla luce della ratio del fondo in questione, sia corretto tener conto ai fini della riduzione dello squilibrio in parola di "economie di spesa conseguite utilizzabili ossia impegnate tra le poste di bilancio dell'Ente e non utilizzate".

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo sia soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, che oggettivo, poiché è formulata in maniera astratta e riguarda disposizioni di contabilità pubblica.

Il Sindaco ha pure dichiarato che l'Amministrazione non ha assunto provvedimenti sulla materia oggetto nel parere e che non vi è interferenza con contenziosi pendenti o con le altre funzioni della Corte dei Conti.



Il Collegio osserva come il parere si incentri sull'interpretazione dell'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il quale prevede che: *"7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario [per la salvaguardia degli equilibri di bilancio] da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013"*.

L'istituzione dell'anzidetto fondo è quindi giustificata testualmente dallo stesso legislatore regionale con riferimento al comma 6 del medesimo art. 30, il quale stabilisce che: *"6. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33"*.

E' utile rilevare che il testo attuale del comma 7 dell'art. 30 della legge n. 5 del 2014 è il risultato di diversi interventi normativi; infatti, l'inciso *"per la salvaguardia degli equilibri di bilancio"* è stato soppresso con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2; lo stesso comma 1 ha sostituito le parole *"per compensare gli squilibri finanziari"* con le seguenti, già sopra riportate, *"con decorrenza dell'esercizio finanziario 2014, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale"*. L'art. 11, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha previsto poi che le parole *"con decorrenza dell'esercizio finanziario 2014"* sono sostituite dalle seguenti *"Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5"*.



Inoltre, l'art. 10 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, ha introdotto il comma 7 bis dell'art. 30 della citata legge regionale n. 5 del 2014, disponendo che: *“Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente”*.

La Sezione, invece, si è occupata della disciplina del citato fondo sia nella deliberazione n. 188/2014/PAR sia nella n. 207/2015/GEST, avente ad oggetto l'indagine *“Finanza locale in Sicilia - 2013 - 2014”*.

Nella prima il Collegio ha affermato che: *“[...] L'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 (legge di stabilità regionale per il 2014) ha ridisegnato il sistema dei trasferimenti regionali in favore degli enti che impiegano lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili. [...] resta, comunque, fermo che il fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stato istituito dal legislatore regionale esplicitamente per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.*

[...] Sarebbe, allora, ultronea e strumentale ogni interpretazione atta ad estendere la misura del trasferimento richiesto oltre il limite degli squilibri cagionati dal venir meno del previgente contributo regionale, onde coprire, per ipotesi, una situazione di più ampio squilibrio complessivo di parte corrente non “derivante” dall'abrogazione dei previgenti contributi. [...]

L'interpretazione letterale e restrittiva che ancora lo squilibrio finanziario da compensare esclusivamente a quello derivante dall'abrogazione delle surriferite misure di sostegno, oltre che del tutto coerente con la chiara indicazione finalistica esplicitata dalla norma, trova conferma anche nella successiva formulazione dei criteri, contenuta all'interno del medesimo articolo, alla cui stregua i due assessorati regionali, di concerto tra loro e previa intesa con la conferenza Regioni -Autonomie locali, devono ripartire il fondo. Si fa, infatti, precipuo riferimento al contributo già concesso per ogni singolo lavoratore al 31 dicembre 2013”.

Nella seconda deliberazione di questa Sezione sono poi esposte puntuali considerazioni sulle problematiche generali relative al fondo in oggetto anche in vista dell'armonizzazione contabile.

In particolare, in quella sede si è rilevato che: *“[...] Nel delineato contesto, il legislatore con il nuovo regime ha modificato il vincolo di destinazione dell'entrata, spostandolo dalla*



copertura delle spese per le retribuzioni del personale c.d. precario (che nelle precedente quadro normativo era predeterminata ex lege) alla “compensazione” degli squilibri di bilancio cagionati da tali spese (rectius, dal venir meno del sistema di finanziamento derivato delle stesse), prevedendo un meccanismo di riparto a consuntivo. [...]

Alla luce anche della dichiarata finalizzazione dei contributi, che è quella di “compensare” gli squilibri e non di garantire l’integrale copertura del fabbisogno di risorse derivante dalle minori entrate, non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l’ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”.

La normativa regionale in questione, poiché riguarda la materia delle spese di personale, poi, non può prescindere dal coordinamento sistematico con le numerose disposizioni statali, che negli ultimi anni hanno avviato un percorso di riduzione di tali spese e che sono applicabili anche alle Regioni a Statuto speciale. A tal proposito, appaiono significativi i principi enucleati dalla Sezione delle Autonomie nella recente deliberazione n. 16/2016/QMIG del 2 maggio 2016, con la quale si è ribadito che la più recente legislazione mira al contenimento e alla riduzione della spesa per il personale. Il Collegio della nomofilachia, infatti, ha fissato i seguenti principi: “1.- *Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale. 2.- Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permance, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013. 3.- Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti”.*

Delineate così le coordinate generali del tema, è possibile procedere all’esame dei diversi quesiti, che –come si evince dallo stesso testo della richiesta- mirano, in definitiva, ad ottenere un’interpretazione della Corte, tale da porsi in palese contrasto con il contenuto delle circolari del Dipartimento delle Autonomie locali n. 2 del 2015 e n. 5 del 2016 relative



proprio all'interpretazione e applicazione dell'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2014.

a)- Con il primo quesito il Sindaco chiede il parere della Corte sulle modalità di calcolo dello squilibrio finanziario sulle spese di personale in base al quale deve essere determinata la quota del fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2014.

Innanzitutto, il Collegio osserva che il fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stato istituito dal legislatore regionale esplicitamente per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle disposizioni menzionate nel comma 6 del medesimo art. 30, disposizioni che, in effetti, prevedevano contributi regionali per il pagamento dei cosiddetti lavoratori precari.

Pertanto, sarebbe contrastante con la *ratio legis* ogni interpretazione finalizzata ad estendere la misura del trasferimento richiesto oltre il limite degli squilibri cagionati dal venir meno del previgente contributo regionale, così da coprire una situazione di più ampio squilibrio complessivo di parte corrente non derivante però dall'abrogazione dei previgenti contributi.

Appaiono quindi tuttora attuali le considerazioni esposte da questa Sezione nella deliberazione n. 188/2014/PAR; infatti, *“anche volendo rilevare che il nuovo quadro ha modificato il vincolo di destinazione dell'entrata, spostandolo dalla copertura delle spese per le retribuzioni del personale c.d. precario (che nelle precedente quadro normativo era predeterminata ex lege) alla “compensazione” degli squilibri di bilancio cagionati da tali spese (recte: dal venir meno del sistema di finanziamento derivato delle stesse), di fatto non si può disconoscere la peculiare funzione del fondo istituito dal legislatore ed il permanere di una finalità di sostegno ben specificata e delimitata.*

Conclusivamente, non è, in alcun modo, sostenibile la tesi espansiva tesa a giustificare una richiesta di contributo corrispondente allo squilibrio complessivo di parte corrente ex art. 162 TUEL anziché limitata a quella parte di squilibrio derivante dal venir meno dei contributi per il personale precario.

Di contro, è evidente che ove l'ente sia in condizioni finanziarie tali da non risentire dell'abrogazione dei trasferimenti regionali, avendo per ipotesi risorse autonome sufficienti a compensare i minori trasferimenti per il personale c.d. precario, non sussiste la necessità di richiedere il contributo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014.



In sintesi, lo squilibrio finanziario da compensare è esclusivamente quello che scaturisce dall'abrogazione delle precedenti misure di sostegno in virtù del comma 6 del medesimo art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014.

La finalità meramente compensativa del fondo in questione si desume pure chiaramente dai commi 6 e 7 dell'art. 27 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 12, ove si dispone che:
“6. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono decurtati in misura corrispondente ai proventi derivanti dalla medesima disposizione, riferiti all'anno precedente. Per l'anno 2016, le economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono utilizzate per la copertura degli oneri per il personale con contratto a tempo determinato nei comuni in dissesto finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale.

7. In sede di riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti ai comuni in dissesto sono decurtati delle somme trasferite nell'anno precedente che siano eventualmente risultate in misura superiore rispetto all'effettiva spesa sostenuta nel medesimo anno per il personale precario”.

I criteri di quantificazione della quota del fondo spettante al singolo ente sono correttamente fissati dalle citate circolari del Dipartimento regionale delle autonomie locali sulla base del quadro normativo sopra descritto.

Invero, la circolare n. 2 del 2015 ha evidenziato che il legislatore regionale -ai fini della quantificazione del citato squilibrio da compensare- ha inteso concentrarsi solamente sul *"complesso delle spese del personale"* e sugli effetti finanziari provocati dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Nello specifico, si tratta di verificare se le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le spese previste per il personale - comprese quelle derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (nella misura pari al contributo erogato per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013). Bisogna anche accertare se tali spese siano state realmente sostenute, al netto degli eventuali risparmi derivanti da misure di razionalizzazione della spesa o da cessazioni di personale.




Tutto ciò viene confermato dalla circolare n. 5 del 2016, ove viene espressamente chiarito che le somme erogate a titolo di anticipazione della quota per l'esercizio finanziario 2015 del "Fondo straordinario", qualora eccedenti lo squilibrio successivamente accertato, saranno recuperate mediante versamento in entrata o compensazione finanziaria a valere sui trasferimenti ordinari della Regione nei confronti dell'ente.

In breve, va ribadito che il fondo non può comportare l'attribuzione di importi maggiori rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per i precari e allo squilibrio derivante dalla soppressione dei preesistenti contributi regionali.

In definitiva, come si evince dall'allegato n. 1 della circolare n. 5 del 2016, il saldo della quota parte del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2014 è ottenuto sulla base del seguente conteggio. Si determina, innanzitutto, come "voce A" l'ammontare complessivo del contributo erogato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2013 per ogni singolo lavoratore interessato all'abrogazione delle norme di cui all'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2014 nella misura corrispondente al periodo di vigenza contrattuale (attualizzato al 31 dicembre 2015). Si calcola poi la "voce B"; a tal fine, si quantificano i risparmi di spesa dati dalla differenza tra il complesso delle spese di personale "intervento 1" dell'anno 2013 e il complesso delle medesime spese nel 2015; si aggiungono poi le economie di bilancio "utilizzabili" (somme impegnate e non utilizzate che hanno generato effetti sull'avanzo di amministrazione). La differenza tra la "voce A" e la "voce B" corrisponde alla quota parte del fondo straordinario per compensare gli effetti degli squilibri finanziari ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2014; dalla summenzionata differenza si sottrae l'anticipazione concessa ex art. 30, comma 7 bis, della legge regionale n. 5 del 2014 e, così, si determina il saldo della quota parte del fondo straordinario.

Si ha il seguente prospetto:

A) AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE ALLA DATA DEL 31.12.2013 PER OGNI SINGOLO LAVORATORE INTERESSATO DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 6 DELLA L.R. N. 5/2014 E S.M.I., NELLA MISURA CORRISPONDENTE RAPPORTATA AL PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE (ATTUALIZZATO AL 31.12.2015).
B) SQUILIBRIO FINANZIARIO SUL COMPLESSO DELLE SPESE DEL PERSONALE ES. FIN. 2015:
a)- Complesso delle spese del personale "Intervento I". Anno 2013;
b)- Complesso delle spese del personale "Intervento I". Anno 2015;
c)- Risparmi di spesa "Intervento I (a-b);
d) Economie di bilancio "utilizzabili" (somme impegnate e non utilizzate che hanno generato effetti sull'avanzo/disavanzo di amministrazione);
Sommano le detrazioni (c+d)



C)- TOTALE QUOTA PARTE FONDO STRAORDINARIO PER COMPENSARE GLI EFFETTI DEGLI SQUILIBRI FINANZIARI EX ART. 30, COMMA 7 DELLA L.R. N. 5/2014 E S.M.I. (A - B)
C) A detrarre anticipazione concessa ex art. 30, comma 7/bis L.R. n. 5/2014 e s.m.i.;
SALDO DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO STRAORDINARIO EX ART. 30, COMMA 7 DELLA L.R. N. 5 E S.M.I. (C - D))

Pertanto, rispondendo al quesito n. 1, il Collegio ritiene che lo squilibrio finanziario da compensare sia esclusivamente quello derivante dall'abrogazione delle precedenti misure di sostegno in virtù del comma 6 del medesimo art. 7 della legge regionale n. 5 del 2014.

I criteri di quantificazione, poi, sono quelli correttamente indicati dalle circolari n. 2 del 2015 e n. 5 del 2016 del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

b)- Con il secondo quesito il Sindaco chiede l'interpretazione della Corte sulle modalità di determinazione dell'aggregato "spese di personale" al fine della corretta determinazione dello squilibrio al quale va rapportata la quota del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014.

Il Collegio sottolinea nuovamente che il fondo straordinario in questione è stato istituito per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle disposizioni che prevedevano contributi regionali per il pagamento dei cosiddetti lavoratori precari. Poiché la spesa per tali lavoratori rientrava nell'intervento 01, tenuto conto della *ratio* del fondo sopra illustrata, bisogna prendere in considerazione esclusivamente le spese dell'intervento 01.

Non è quindi possibile includere anche gli importi relativi ad altri interventi concernenti le spese per il personale, poiché soltanto l'intervento 01 comprendeva quelle sostenute per i lavoratori cosiddetti precari.

In sintesi, in merito al secondo quesito, l'aggregato "spese di personale", rilevante ai fini della quantificazione del contributo del fondo di cui al comma 7 sopra menzionato, include solo quelle dell'intervento 01.

c)- I quesiti n. 3, 4 e n. 5 possono essere affrontati unitariamente, poiché investono il problema della quantificazione dell'aggregato delle spese per il personale e delle economie rilevanti per la determinazione della quota del fondo per ogni singolo ente.

Nel dettaglio, il Sindaco chiede se debbano essere detratte dall'aggregato "spese di personale" le economie sulla spesa di personale derivanti da riduzioni facoltative di spesa (quesito n. 3); -se le riduzioni di spesa del personale che non generano capacità



assunzionale e, quindi, non sono nella libera disponibilità dell'Ente incidano sulla misura dello squilibrio di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5 del 2014 (quesito n. 4); -se, alla luce della *ratio* del fondo in questione, sia corretto tener conto -ai fini della riduzione dello squilibrio- di "*economie di spesa conseguite utilizzabili ossia impegnate tra le poste di bilancio dell'Ente e non utilizzate*" (quesito n. 5).

Il Collegio osserva che, per la quantificazione della quota del fondo ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2014, va considerata la sua finalità meramente compensativa sopra più ampiamente illustrata; si deve perciò verificare se le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le spese previste per il personale, comprese quelle derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (nella misura pari al contributo erogato per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013). E' altresì necessario accertare se tali spese si siano effettivamente concretizzate, al netto degli eventuali risparmi scaturiti dall'applicazione delle misure di revisione della spesa per il personale o da intervenute cessazioni.

Oltretutto, come risulta dalla summenzionata circolare n. 2 del 2015 e dall'intesa raggiunta in conferenza Regione – Autonomie locali in data 10 dicembre 2014, ivi menzionata, i Comuni si sono impegnati ad utilizzare i risparmi di spesa del personale per consentire una tendenziale riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale per i lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014.

In breve, rispondendo ai quesiti n. 3, 4 e 5, il Collegio osserva che la *ratio* del fondo implica che debbano essere detratte dall'aggregato "spese per il personale": a)- le economie sulla spesa di personale derivanti da riduzioni facoltative di spesa; b)- i risparmi prodotti dal mancato utilizzo della risorsa assunzionale relativa ad avvenute cessazioni del personale di ruolo nell'anno precedente; c)- le economie di bilancio "utilizzabili" (somme impegnate e non utilizzate che hanno generato effetti sull'avanzo / disavanzo di amministrazione).

L'interpretazione sin qui esposta si pone in linea sistematica con la disciplina statale, esaminata nella deliberazione n. 16/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie, che ha posto in risalto l'obiettivo di comprimere e razionalizzare la spesa per il personale, che rimane soggetta a tutti i limiti previsti dalla normativa vigente statale e regionale.

E' pur vero che siffatta interpretazione può svantaggiare gli enti più virtuosi, come peraltro notato anche dallo stesso Comune richiedente; nondimeno, ripetendo le parole



della Sezione delle Autonomie, questo Collegio non può non sottolineare che *“la risposta alle potenziali problematicità può essere trovata solo a livello legislativo”*.

Il fondo previsto dal comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014, quindi, non può essere utilizzato per incrementare surrettiziamente la spesa per il personale, che va comunque ridotta alla luce dei principi recentemente sanciti dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16/2016/QMIG.

P.Q.M.


Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 17 maggio 2016

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)

IL PRESIDENTE

(Mauro Graffeo)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il - 6 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fabio GUIDUCCI

